

## AUDIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER

GIOVANNI ZORZONI - PRESIDENTE  
GIULIANO CLAUDIO PERITORE – VICEPRESIDENTE  
AVV. PROF. ANDREA MONTI – CONSULENTE GIURIDICO

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELLE

PROPOSTE DI LEGGE C. 1357, C. 2188, C. 2679

RECANTI “*DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA DIFFUSIONE ILLECITA DI  
CONTENUTI TUTELATI DAL DIRITTO D'AUTORE MEDIANTE LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA*”

IX COMMISSIONE DELLA CAMERA – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
VII COMMISSIONE DELLA CAMERA - CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE  
14 DICEMBRE 2021

## AUDIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER

GIOVANNI ZORZONI - PRESIDENTE  
GIULIANO CLAUDIO PERITORE – VICEPRESIDENTE  
AVV. PROF. ANDREA MONTI – CONSULENTE GIURIDICO

Onorevoli Presidenti,

**L'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP)** - che rappresenta oltre cinquanta imprese abilitate a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, tra i quali, i servizi di accesso a internet ed altri servizi a banda larga e ultralarga – desidera innanzitutto ringraziare le Commissioni IX e VII per averle concesso l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista sulle **proposte di legge C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio e C. 2679 Zanella**, recanti “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*”.

Non disponendo di un testo consolidato delle tre proposte non è possibile formulare valutazioni tecnico giuridiche sui singoli articoli. Di conseguenza, in questa sede, AIIP si concentra sul merito delle scelte politiche sottese alle proposte normative. Preliminarmente, tuttavia, è bene rettificare alcune questioni di fatto che sono state mal rappresentate o addirittura omesse nelle relazioni illustrative delle varie proposte:

- 1) **gli ISP subiscono solo danni dal traffico eccessivo generato dagli utenti e da chi diffonde contenuti streaming anche leciti.** I servizi di accesso a banda larga e ultralarga vengono infatti erogati in modalità “flat” e non “a consumo”. Questo significa che l'utente finale non ha limiti di utilizzo della banda passante e che dunque un traffico sovradimensionato rispetto al normale utilizzo impatta negativamente sulle infrastrutture e sulle reti degli ISP: in particolare, l'ISP dimensiona le direttrici (ad es. tramite collegamenti diretti, in modalità PNI<sup>1</sup>) verso le CDN<sup>2</sup> di streaming legale, mentre lo streaming illegale, in volumi imprevisti, perviene massivamente da link c.d.

---

1 Private Network Interconnection – Interconnessione privata fra reti

2 Content Delivery Network – Piattaforma per la distribuzione di contenuti

internazionali o tramite punti di interscambio di traffico (IXP) nazionali o esteri.

- 2) **gli ISP – e i soci AIIP in particolare – hanno effettuato investimenti non remunerati per consentire ai contenuti erogati dai titolari dei diritti o dai loro licenziatari di transitare con qualità attraverso le proprie reti** – atteso che ciò non produce ulteriori *revenue* in quanto il rapporto economico fra l'utente finale ed i titolari dei diritti, eventualmente mediati dalle piattaforme di distribuzione, tipicamente “scavalca” gli operatori di accesso.
- 3) analogamente, gli ISP – e gli associati AIIP in particolare – sono da sempre schierati a favore del più assoluto rispetto della legge e si stanno facendo spesso carico, per spirito di servizio, anche dei costi relativi alle prestazioni obbligatorie e di inibizione dei siti (attività di filtraggio).
- 4) di conseguenza, qualsiasi intervento legislativo deve rispettare il riparto di competenza fra ordinamento italiano e comunitario. In materia penale (che ai sensi del TUE è di **esclusiva pertinenza del legislatore nazionale**) il nostro ordinamento **vieta** a soggetti privati di eseguire **senza un ordine della magistratura o della polizia giudiziaria** attività dirette o indirette di indagine e sorveglianza.
- 5) infine i picchi di traffico in corrispondenza degli eventi *live* sono rilevabili e possono essere oggetto di intervento già alla sorgente. Esistono infatti fornitori di servizi di hosting, housing o cloud computing, più o meno grandi, che vengono utilizzati per *relaying* e/o duplicazione del traffico. Si tratta di fornitori per lo più localizzati sul territorio Europeo (prevalentemente per questioni di “prossimità” dei contenuti rispetto alla posizione degli utenti finali) che, data la presenza dell'Italia in Europa, dovrebbero poter essere agevolmente identificati ed aggrediti con misure che, quanto più prossime a tali soggetti, vadano a coinvolgere un numero enormemente minore di soggetti (gli stessi fornitori o i gestori punti di collegamento alla rete internet di questi soggetti e non la totalità degli ISP italiani). Inoltre i servizi, anche CDN (Content Delivery Network), che in corrispondenza degli eventi *live* generano picchi di traffico paragonabili a quelli delle sorgenti lecite e non abbiano una giustificazione per tale *pattern* di traffico, sono evidenza del problema ed è lì che si dovrebbe agire per tamponare il problema in attesa delle indagini volte ad individuare il soggetto che effettua la prima duplicazione illecita.

Per un ISP che fornisce accesso, infine, un picco di traffico “*inbound*” durante un evento *live* non è invece evidenza dell’attuarsi di un illecito in quanto l’ISP non è a conoscenza, né ha lo status giuridico per valutare, se quel flusso dati sia derivante dalla fruizione lecita o illecita di un contenuto.

Fatte queste premesse, ed in attesa di conoscere il testo unificato delle tre proposte normative in modo da poter esprimere considerazioni analitiche allo stato non formulabili essendo ignoto il testo di riferimento, AIP desidera ricordare che le reti pubbliche di comunicazioni sono alla base di innumerevoli attività della vita quotidiana, e sono utilizzate ogni giorno per effettuare una moltitudine di attività del tutto lecite (come avviene per la rete stradale) e le stesse reti costituiscono anche servizi e infrastrutture a supporto di attività che fanno capo alle c.d. *infrastrutture critiche* e ai *servizi essenziali inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica*. Pertanto, anche alla luce del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche qualsiasi ipotesi relativa a meccanismi che vadano ad interferire con qualsiasi componente della rete, non può prescindere da un’attenta e responsabile analisi del rapporto *rischi/benefici* svolta congiuntamente da tutti gli attori interessati e dall’attribuzione diretta del potere di intervento sull’infrastruttura a soggetti pubblici come MISE, AGCOM o – meglio ancora – Polizia Postale o Guardia di Finanza che, in quanto soggetti dotati della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, possono procedere direttamente ai sensi dell’art. 321 c. I n. 3 C.p.p. disponendo ed eseguendo in urgenza il sequestro preventivo.

–

Riteniamo che questo passaggio sia **essenziale, preliminare, e pregiudiziale** rispetto a qualsiasi altro ragionamento. Il d.lgs. 70/2003 impone infatti il dovere di segnalare all’Autorità Giudiziaria ogni condotta illecita di cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica venisse informato. Se gli avvisi di blocco del traffico IP fossero dunque inviati direttamente alle forze di polizia, queste potrebbero adottare i rimedi emergenziali previsti dal Codice e intervenire direttamente, in modo analogo a quanto accade con il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia.

Un altro tema altrettanto **essenziale, preliminare, e pregiudiziale essenziale**, è quello che riguarda **costi e responsabilità** degli ISP. Quale che sia la scelta normativa sul metodo:

- 1) trattandosi di reati perseguibili d'ufficio, **la competenza a ricevere ed eseguire le misure di filtraggio è della magistratura o, in via di urgenza, degli ufficiali di polizia giudiziaria e in particolare della Polizia Postale e della Guardia di Finanza** (quest'ultima dotata di specifiche competenze in materia di criminalità economica, finanziaria e di contrasto al diritto d'autore). In ogni caso, AGCOM ha obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,
- 2) **i provvedimenti devono essere eseguiti direttamente dall'autorità** (sia essa AGCOM, magistratura, forze di polizia),
- 3) **qualsiasi forma di coinvolgimento diretto degli ISP deve prevedere il cambiamento della condizione di procedibilità delle ipotesi di reato in perseguibili a querela**. Gli illeciti in materia di diritto d'autore sono attualmente perseguibili d'ufficio e quindi è inevitabile che l'ISP debba attendere un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per agire, rischiando altrimenti di compromettere l'indagine,
- 4) **i costi delle attività di filtraggio devono essere minimizzati e comunque sopportati da chi li richiede** non avendo gli ISP alcun ruolo nella commissione degli illeciti e non traendone alcun vantaggio anche indiretto,
- 5) **gli ISP non possono essere destinatari di obblighi e/o doveri a vantaggio dei titolari dei diritti**. Semmai, è da valutare un obbligo di pagamento da parte di questi ultimi dei servizi richiesti agli ISP,
- 6) **per nessuna ragione gli ISP possono essere ritenuti civilmente, penalmente ed amministrativamente responsabili delle conseguenze relative all'esecuzione dei filtraggi** e delle conseguenze derivanti dagli stessi e questo deve essere chiaramente specificato.

AIP auspica che questo contributo possa essere utile alla definizione di un testo normativo equilibrato, che distingua chiaramente ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti e riserva alla lettura della versione consolidata della proposta di Legge ulteriori considerazioni di dettaglio.